

Pubblicato il 14/07/2020

N. 01319/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00653/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 653 del 2020, proposto da Marianna Mauro, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Izzo e Giorgio Vizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Lorusso e Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della deliberazione della Commissione Straordinaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro del 4 marzo 2020, n. 111, avente per oggetto "*Costituzione Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell'A.S.P. di Catanzaro – Nomina Componenti*" e della presupposta nota, del 26 febbraio 2020, prot. n. 22421, a firma della medesima Commissione Straordinaria, avente per oggetto "*Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) in forma collegiale dell'A.S.P. di Catanzaro*", nella parte in cui la ricorrente, pur valutata prima in graduatoria ed idonea alla funzione di Presidente dell'OIV, è stata illegittimamente esclusa dalla procedura;

- della deliberazione della Commissione Straordinaria dell'11 giugno 2020, n. 349, avente per oggetto *“Indizione avviso di procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse per la nomina del Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance in forma collegiale dell’A.S.P. di Catanzaro”* e della nota “presupposta”, a firma della medesima Commissione Straordinaria del 9 giugno 2020, prot. n. 60546 di cui non si conosce il contenuto;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o connesso e, per quanto necessario, dell’Avviso Pubblico approvato con delibera del 30 ottobre 2019, n. 1063, limitatamente alla previsione contenuta nell’art. 9, terz’ultimo capoverso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 il dott. Francesco Tallaro e uditi telematicamente, ai sensi dell’art. 4, comma 1 d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con mod. con l. 25 giugno 2020, n. 70, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Osservato che:

- a) la ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per la nomina dei componenti dell’organismo indipendente di valutazione da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
- b) con l’odierno ricorso ella ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con i quali non è stata nominata tra i componenti, benché la commissione di valutazione le avesse assegnato il punteggio più alto;
- c) tale decisione, invero, è motivata dall’intenzione di operare la scelta dei componenti della commissione sulla base della rotazione degli stessi e scegliendo coloro i quali non hanno avuto alcun rapporto con l’Azienda Sanitaria Provinciale, così come prevede l’art. 13 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020- 2022; in coerenza con tale proposito, dopo la rinuncia alla nomina di Angelo Maria Svazzi – unico altro candidato avente i requisiti per la nomina a presidente –, la Commissione Straordinaria dell’azienda sanitaria resistente ha dato indicazioni di provvedere all’individuazione di altro soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di presidente tra coloro che mai abbiano avuto rapporti con l’amministrazione;
- d) Marianna Mauro, che è presidente uscente della commissione, ha dedotto l’illegittimità dell’operato amministrativo;

e) l'Azienda Sanitaria Provinciale, costituitasi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, contestando che si tratti di procedura concorsuale;

f) alla camera di consiglio dell'8 luglio 2020, tenutasi telematicamente ai sensi dell'art. 4, comma 1 d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv. con mod. con l. 25 giugno 2020, n. 70, il ricorso, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, è stato spedito in decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Ritenuto preliminarmente che:

g) l'art. 14-*bis* d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce al comma 2 che la nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica;

h) la previsione di una procedura selettiva radica, sull'odierna controversia, la giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. anche TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 9 luglio 2015, n. 1190);

i) i dubbi, sollevati d'ufficio da questo Tribunale, sull'ammissibilità del ricorso possono essere fugati: poiché non vi sono, oltre alla ricorrente e a Angelo Maria Svazzi, che ha già rinunciato alla nomina, altri candidati idonei a svolgere la funzione di presidente dell'organismo, una decisione a lei favorevole, di annullamento degli atti impugnati per quanto di interesse, non comporta pregiudizio per gli altri candidati nominati;

Ritenuto, quanto ai motivi di ricorso, che:

i) l'art. 14-*bis* d.lgs. n. 150 del 2009 prevede che la nomina dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione avvenga previa procedura selettiva pubblica; la durata dell'incarico di componente dell'organismo è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica;

j) da un lato, dunque, è dlla stessa legge, rispetto alla quale il piano anticorruzione dell'azienda intimata è evidentemente minusvalente, ad autorizzare l'attribuzione dell'incarico di componente dell'organismo di cui si tratta per due volte consecutive;

k) dall'altro lato, l'insistenza del legislatore sulla "*procedura selettiva*", ma anche la circostanza che nell'avviso pubblico (art. 9) si preveda l'esame comparativo dei *curriculum* e il colloquio, evidenziano come la procedura di nomina di cui si tratta abbia natura di valutazione comparativa, e dunque concorsuale, i cui esiti non possono essere disattesi per l'applicazione di criteri elaborati successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico e allo svolgimento delle prove;

l) in ogni caso, la ricorrente è l'unica candidata che possiede i requisiti per essere nominata presidente dell'organismo, sicché, essendo possibile la conferma dell'incarico, non vi era ragione per decidere difformemente;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba trovare accoglimento, con conseguente annullamento, per quanto di interesse, dei provvedimenti impugnati;

Ritenuto che le spese di lite debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati per quanto di interesse.

Condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 1.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Domenico Gaglioti, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Tallaro

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO